

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1522

**Convenzione tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, per l'inserimento nella rete formativa quale struttura complementare, ai fini dello svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti. Presa d'atto.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

#### DELIBERA

1. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi:
  - a) dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 20 giugno 2024, per l'inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, quale struttura collegata, approvando contestualmente lo schema di convenzione da adottarsi tra la stessa Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
  - b) dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 25 luglio 2024;
2. di prendere atto, altresì, della nota prot. 264842-III/15 del 09.10.2024 con la quale l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso noto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università hanno approvato, nel corso delle rispettive sedute del 24 e 30 settembre 2024, il testo della Convenzione per l'inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - quale "struttura complementare", trasmettendo la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'Università;
3. di autorizzare l'inclusione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale all'interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli

Studi di Bari Aldo Moro, quale struttura complementare, al fine di assicurare il corretto svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti di studenti e specializzandi nelle materia di competenza del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, nelle more della predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99;

4. di prendere atto dello schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione dell'atto convenzionale secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'adozione degli atti dirigenziali conseguenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Convenzione tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, per l'inserimento nella rete formativa quale struttura complementare, ai fini dello svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti. Presa d'atto.**

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Puglia;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992
- l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in particolare l'art.6 comma 2;
- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";
- l'art. 40 del D.lgs. n.368/99;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la Legge Regionale n.42 del 31 dicembre 2024, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n.43 del 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta regionale n.26 del 20 gennaio 2025 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 - 2027. Articolo 39, comma

10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

PRESO ATTO del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la Formazione Specialistica stipulato in data 22.07.2008;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

POSTO IN EVIDENZA CHE il D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, che in particolare ha previsto che *“per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. Le strutture di rete si distinguono in:*

- *strutture di sede, strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;*
- *strutture collegate, strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria. Le strutture di sede e collegate devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MUR.*
- *strutture complementari, strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”.*

PRESO ATTO

- del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 20 giugno 2024, per l’inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, quale struttura collegata, approvando contestualmente lo schema di convenzione da adottarsi tra la stessa Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- dell’analogo parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 25 luglio 2024;
- della nota prot. 264842-III/15 del 09.10.2024 con la quale l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso noto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

dell'Università hanno approvato, nel corso delle rispettive sedute del 24 e 30 settembre 2024, il testo della Convenzione per l'inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - quale "struttura complementare", trasmettendo la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'Università.

RITENUTO, pertanto:

1. di dover prendere atto dei pareri favorevoli espressi:
  - c) dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 20 giugno 2024, per l'inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, quale struttura collegata, approvando contestualmente lo schema di convenzione da adottarsi tra la stessa Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
  - d) dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 25 luglio 2024;
2. di dover prendere atto, altresì, della nota prot. 264842-III/15 del 09.10.2024 con la quale l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso noto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università hanno approvato, nel corso delle rispettive sedute del 24 e 30 settembre 2024, il testo della Convenzione per l'inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - quale "struttura complementare", trasmettendo la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'Università;
3. di dover autorizzare l'inclusione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale all'interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale struttura complementare, al fine di assicurare il corretto svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti di studenti e specializzandi nelle materia di competenza del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, nelle more della predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99;
4. di dover prendere atto dello schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dover autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione dell'atto convenzionale secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
6. di dover demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'adozione degli atti dirigenziali conseguenziali;
7. di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente.

***Garanzie di riservatezza***

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

### VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Esiti valutazione impatto di genere: neutro.

### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, al fine di procedere all’attivazione di attività formative professionalizzanti nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. d) e k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:


1. di dover prendere atto dei pareri favorevoli espressi:
  - a) dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 20 giugno 2024, per l’inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, quale struttura collegata, approvando contestualmente lo schema di convenzione da adottarsi tra la stessa Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
  - b) dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 25 luglio 2024;
2. di dover prendere atto, altresì, della nota prot. 264842-III/15 del 09.10.2024 con la quale l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso noto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università hanno approvato, nel corso delle rispettive sedute del 24 e 30 settembre 2024, il testo della Convenzione per l’inserimento del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - quale “struttura complementare”, trasmettendo la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’Università;
3. di dover autorizzare l’inclusione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale all’interno della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale struttura complementare, al fine di assicurare il corretto svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti di studenti e specializzandi nelle materia di competenza del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, nelle more della predisposizione dei provvedimenti di cui all’art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99;
4. di dover prendere atto dello schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dover autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione dell'atto convenzionale secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
6. di dover demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, su proposta del Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'adozione degli atti dirigenziali consequenziali;
7. di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
8. di dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


**Il Dirigente del Servizio "Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"**

(Nehludoff Albano)

 NEHLUDOFF  
ALBANO  
12.09.2025 09:56:49  
GMT+02:00

**Il Dirigente di Sezione "Promozione della Salute e del Benessere"**


(Onofrio Mongelli)

 Onofrio Mongelli  
12.09.2025 11:01:01  
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"**

(Vito Montanaro)

 Vito Montanaro  
12.09.2025 11:16:47  
GMT+02:00

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,


**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L'Assessore**

(Raffaele Piemontese)

 Raffaele Piemontese  
06.10.2025  
17:02:24  
GMT+02:00



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA- DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE- E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA QUALE STRUTTURA COMPLEMENTARE, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari (C.F.n.80002170720), nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo – PEC: [universitabari@pec.it](mailto:universitabari@pec.it), d'ora in poi denominata "UniBA"

**E**

**Regione Puglia** (C.F. 80017210727 e Partita IVA 01105250722) di seguito denominata "Regione/PA", con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Dott. Vito Montanaro, giusta delega prot. xxxxx del xxx.xxx.xxxx del Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, quale legale rappresentante dell'Ente, PEC [area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it), d'ora in poi "Dipartimento"

**VISTI**

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in particolare l'art.6 comma 2;
- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- l'art. 38, comma 2, del D.lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 502 e successive modifiche";
- l'art. 40 del D.lgs. n.368/99;
- il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la Formazione Specialistica stipulato in data 22.07.2008;
- il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.l. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, che in particolare ha previsto <<per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro. Le strutture di rete si distinguono in:
  - *strutture di sede, strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;*
  - *strutture collegate, strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della*



*struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.*

- *Le strutture di sede e collegate devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MUR.*
  - *strutture complementari, strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.*
  - *Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi>>.*
- il Regolamento Generale e di Funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.2710 del 01/09/2021.

#### CONSIDERATO CHE

1. Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, istituito con DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii. assicura l'attuazione di politiche di promozione della salute, di prevenzione, di cura e riabilitazione, di organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il Dipartimento assicura l'attuazione di politiche per la promozione della salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione, l'organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale
3. Il Dipartimento si occupa inoltre, nello specifico, di programmare ed amministrare l'assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti inerenti all'accreditamento delle strutture sanitarie.
4. Il Dipartimento, attraverso le sue articolazioni organizzative, promuove e assicura tra l'altro l'applicazione della legislazione e dei piani nazionali e regionali in materia di prevenzione, di promozione della salute e di sicurezza del lavoro.
5. In relazione a quanto sopra, il Dipartimento può offrire servizi e attività utili a contribuire al raggiungimento e/o completamento della formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università di Bari, per quanto concerne diversi ambiti, tra cui promozione della salute e prevenzione in tutti gli ambiti (territoriale, ospedaliero, di vita, educazione sanitaria e organizzazione dell'assistenza primaria, organizzazione ospedaliera e organizzazione della prevenzione primaria (ivi compresa la sorveglianza delle malattie infettive, la promozione della salute e le vaccinazioni) e secondaria (programmi di screening) in collettività ed in strutture sanitarie, sia pubbliche che private, informazione e formazione sanitaria, programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento delle risorse e dalla valutazione degli interventi di prevenzione;

**VISTA** la comunicazione del xxxxxxxx che esprime la disponibilità della Regione Puglia a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

**VISTE** la delibera del Consiglio di Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva resa in data ..... e la delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina resa in data ..... che hanno espresso parere favorevole in ordine alla stipula di specifica convenzione, nonché la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina ....., relativa alla rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

**VISTE** le delibere del Senato Accademico adottata in data ..... e del Consiglio di Amministrazione adottata in data ..... che hanno approvato la presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 Finalità**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari e il Dipartimento, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, l'Università si avvale, senza alcun onere a proprio carico, del predetto Ente quale Struttura Complementare, ai fini dello svolgimento di specifiche attività formative professionalizzanti.

**Art. 3 Impegni assunti dal Dipartimento**

Il Dipartimento si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo, per l'utilizzo della struttura classificata come "complementare" ai sensi del D.I. n.402/2017, in quanto posta a esclusiva disposizione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il Dipartimento assume, altresì l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla propria organizzazione strutturale, onde consentire la valutazione della coerenza delle attività ivi svolte rispetto agli obiettivi didattici e formativi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

**Art. 4 Impegni assunti dall'Università**

UniBA si impegna ad utilizzare le strutture messe a disposizione dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

**Art. 5 Attività formativa**

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il medico in formazione, ai sensi del D.I. n.68/2015, è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC ed un preavviso minimo di 7 giorni, la Direzione della Scuola di Specializzazione comunica al Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata. Della individuazione dei medici in formazione specialistica, la Direzione della Scuola assicura contestuale comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione universitaria e ai singoli medici in formazione specialistica interessati.

Il periodo di formazione ha durata variabile tra 30 e 120 giorni e viene concordato tra la Direzione della stessa Scuola e il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento.

Durante il periodo di formazione, i medici in formazione specialistica sono tenuti a seguire il programma formativo definito dal Consiglio della Scuola d'intesa con il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento, ove sono declinate le attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione delle stesse.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di *tutors* nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e *tutors*, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal *tutor* e sotto il suo diretto controllo, d'intesa con il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento presso cui si svolgono le attività professionalizzanti.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi.

Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.lgs. n.368/99.

Le attività svolte sono dettagliatamente riportate e illustrate con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmate dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del *tutor* e quindi certificati dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

#### **Art. 6 Natura giuridica del rapporto**

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

L'attività di formazione degli specializzandi non darà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Dipartimento e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti Enti.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale della struttura ospitante.

#### **Art. 7 Tutela assicurativa**

Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro, per la responsabilità civile anche al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 Salute e Sicurezza**

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato dall'A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, in quanto Struttura di sede presso la quale i medici in formazione specialistica svolgono stabilmente l'attività formativa.

I medici in formazione specialistica che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs.n.81/2008 è individuato nel Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento che, quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, esclusivamente per le attività svolte dagli specializzandi in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in base alle previsioni del D. Lgs. n.81/2008, nonché sui regolamenti interni e sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento.

Peraltro, in materia di sicurezza:

- a) l'Università è garante della "formazione generale",
- b) il Dipartimento è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Gli specializzandi eventualmente sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dal Dipartimento di tutte le necessarie protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

#### **Art. 9 Obbligo di riservatezza**

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dal Dipartimento sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle attività formative e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si

impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso la conclusione dell'anno accademico in corso, e rimane in vigore in costanza di accreditamento della Scuola di Specializzazione.

Il Dipartimento si impegna a comunicare all'Università a mezzo PEC, la volontà di rinnovare la presente Convenzione, almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. L'Università a sua volta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta, potrà confermare con le medesime modalità la propria volontà di rinnovo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 2, la presente Convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

#### **Art. 12 Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni da inoltrare a mezzo PEC.

#### **Art.13 Modalità di stipula**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Regione Puglia**  
**Dipartimento Promozione della Salute e del**  
**Benessere Animale**  
Il Direttore  
Dott. Vito Montanaro

**Università degli Studi di Bari**  
**"Aldo Moro"**  
Il Rettore